



**DIVISIONE PATRIMONIO, PARTECIPATE, FACILITY E SPORT
AREA PARTECIPAZIONI COMUNALI**

DEL 101 / 2021

15/02/2021

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 15 FEBBRAIO 2021

(proposta dalla G.C. 29 dicembre 2020)

Sessione ordinaria

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti, oltre al Presidente SICARI Francesco ed alla Sindaca APPENDINO Chiara, le Consiglieri ed i Consiglieri:

ALBANO Daniela	GIACOSA Chiara	PATRIARCA Lorenza
AMORE Monica	GIOVARA Massimo	PETRARULO Raffaele
ARTESIO Eleonora	GRIPPO Mariagrazia	POLLICINO Marina
AZZARA' Barbara	IMBESI Serena	RICCA Fabrizio
BUCCOLO Giovanna	LAVOLTA Enzo	RUSSI Andrea
CARLEVARIS Cinzia	LO RUSSO Stefano	SCANDEREBECH Federica
CARRETTA Domenico	LUBATTI Claudio	SGANGA Valentina
CARRETTO Damiano	MAGLIANO Silvio	TEVERE Carlotta
CHESSA Marco	MALANCA Roberto	TISI Elide
CURATELLA Cataldo	MENSIO Federico	TRESSO Francesco
FERRERO Viviana	NAPOLITANO Vincenzo	VERSACI Fabio
FOGLIETTA Chiara	PAOLI Maura	
FORNARI Antonio	PARLACINO Francesca	

In totale, con il Presidente e la Sindaca, n. 39 presenti, nonché le Assessore e gli Assessori:
FINARDI Roberto - GIUSTA Marco Alessandro - IARIA Antonino - LAPIETRA Maria - LEON
Francesca Paola - PIRONTI Marco - ROLANDO Sergio - SCHELLINO Sonia - UNIA Alberto

Risultano assenti i Consiglieri e le Consigliere:
MONTALBANO Deborah - NAPOLI Osvaldo

Con la partecipazione del Vicesegretario Generale FERRARI Giuseppe.

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI AUSILIARI AL TRAFFICO, CONNESSI ALLA MOBILITÀ E ALL'INFOMOBILITÀ NEL TERRITORIO DELLA CITTÀ DI TORINO. AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETÀ 5T S.R.L.. APPROVAZIONE.

Proposta della Sindaca Appendino e dell'Assessora Lapietra, comprensiva degli emendamenti approvati nella presente seduta.

Il servizio pubblico locale di gestione integrata dei servizi ausiliari al traffico connessi alla mobilità e all'infomobilità nel territorio della Città di Torino consiste nell'esercizio consapevole di una azione strategica sulla mobilità cittadina attraverso un complesso di simultanei, poliformi o comunque combinati interventi che ha lo scopo di fluidificare e accompagnare il traffico pubblico e privato, riducendo il tempo di spostamento dei cittadini, pendolari, turisti e consentendo inoltre di aumentare la velocità commerciale dei mezzi pubblici semplificando la mobilità delle persone, dei veicoli e delle merci.

Tale servizio è gestito dalla società 5T S.r.l. in forza del Contratto di Servizio che arriverà a scadenza il 31 marzo 2021, e approvato in schema con deliberazione del Consiglio Comunale del 24 marzo 2016 (mecc. 2016 00932/064).

La predetta 5T S.r.l. è società in house pluripartecipata dal Comune di Torino per il 51%, dalla Regione Piemonte per il 44% e dalla Città Metropolitana di Torino per il 5%; l'attuale compagine sociale è stata ridefinita con Atto registrato (al numero 8384 serie 1T) a Torino il 7 maggio 2019, con cui GTT S.p.A., titolare del 35% delle quote, ha effettuato una cessione nei confronti della Regione Piemonte (per il 14%) e della Città di Torino (per il 21%).

La società 5T S.r.l. integra un "sistema operativo" che svolge attività e servizi ottimali e funzionali al trasporto pubblico e privato e all'infomobilità, che deriva dall'evoluzione e dall'ottimizzazione di un progetto iniziato nel 1992 avente l'obiettivo di velocizzare gli spostamenti dei cittadini all'interno della città, di incentivare l'utilizzo dei mezzi pubblici nonché di ridurre l'inquinamento, secondo un assetto ed una sistematizzazione evolutasi conformemente alla normativa intervenuta nel corso degli anni. 5T S.r.l. nasce nel 1992 come consorzio per lo sviluppo di Tecnologie Telematiche per i Trasporti ed il Traffico a Torino; la Città infatti, ne approvava la costituzione con deliberazione del Consiglio Comunale del 29 giugno 1992 (mecc. 9203821/48) autorizzando ATM ed AEM, all'epoca enti strumentali appartenenti interamente al Comune di Torino, a prendervi parte insieme a consorziati privati.

Successivamente, con deliberazione del Consiglio Comunale del 3 aprile 2006 (mecc. 2006 01068/119), la Città di Torino individuava GTT S.p.A. quale affidatario della gestione dei servizi

derivanti dal sistema 5T e in data 10 gennaio 2008 tutte le quote sociali di 5T venivano concentrate in un unico soggetto, a seguito della cessione delle quote detenute in 5T da soggetti privati a favore della società GTT S.p.A.; questo mutamento della compagine societaria determinava il venire meno dello scopo consortile e la conseguente trasformazione in società a responsabilità limitata.

Negli anni 2008 e 2009 la Regione Piemonte manifestava il proprio interesse ad avvalersi della società 5T, secondo il modello in house providing, procedendo all'acquisto di una quota pari al 30%, e il Comune di Torino, con deliberazione del Consiglio Comunale del 24 novembre 2008 (mecc. 2008 05845/064), approvava l'acquisto della quota pari al 30% del capitale sociale di 5T S.r.l. detenuta da GTT S.p.A.. In data 23 giugno 2009 si sottoscriveva l'atto di cessione di dette quote.

Le attività che 5T S.r.l. svolge dal 1992 ad oggi evolvono e si sviluppano in un sistema tecnologico integrato che la Città di Torino ha deciso nel tempo di mantenere come competenza ed esperienza interna tramite la gestione in house providing in modo da conservare il know how ad esse sotteso.

A tal proposito la Città di Torino, coerentemente con la propria sentita e complessiva azione verso una mobilità sostenibile e intelligente, prende atto che gli scenari di cui è stata precursore 5T S.r.l. a partire dal primigenio progetto del 1992, sono diventati parte della strategia comune del Green Deal Europeo, che vede nell'accelerazione verso il nuovo e condiviso concetto un passaggio fondamentale di questa rivoluzione epocale. In tale contesto, la mobilità multimodale connessa, svolgerà un ruolo sempre più importante insieme ai sistemi intelligenti di gestione del traffico resi possibili dalla digitalizzazione, secondo il panorama tracciato, fra l'altro, dalla Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni - COM (2019) 640 l in data 11 dicembre 2019. Si tratta di uno scenario in forte accelerazione in ragione del peculiare contesto creato dall'emergenza epidemiologica e dalla accresciuta consapevolezza dell'impatto dei servizi funzionali alla mobilità e all'infomobilità per il decongestionamento del traffico e per la promozione di mezzi alternativi di trasporto, secondo un indirizzo che ha visto, fra l'altro, la recente ridefinizione della figura del Mobility Manager di cui all'articolo 229 comma 4 del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni nella Legge 17 luglio 2020 n. 77.

In tale contesto di forte evoluzione dei servizi e continuo aggiornamento tecnologico, i servizi ausiliari al traffico connessi alla Mobilità e all'Infomobilità nel territorio della Città di Torino sono di seguito elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Servizi connessi alla Mobilità:
- Monitoraggio della mobilità nell'area della Città di Torino
- Monitoraggio e stima del traffico veicolare privato
- Monitoraggio della mobilità collettiva
- Monitoraggio della mobilità ciclabile
- Monitoraggio della sosta su stalli disabili
- Controllo dei cicli semaforici per l'ottimizzazione del traffico
- Fluidificazione del traffico privato
- Priorità semaforica a tram e bus del servizio di trasporto pubblico
- Servizi di tipo cooperativo C-ITS
- Gestione dei sistemi di controllo accessi e di sanzionamento
- Controllo degli accessi alle Zone a Traffico Limitato (ZTL), alle strade riservate al TPL ed alle aree pedonali
- Controllo degli eccessi di velocità per la sicurezza stradale
- Controllo elettronico delle infrazioni semaforiche
- Gestione e monitoraggio dei sottopassi e di sistemi di sicurezza in galleria
- Cruscotto di analisi, reportistica e supporto alle decisioni (DSS) per la pianificazione e la gestione della mobilità
- Servizi connessi all'Infomobilità:
- Raccolta, verifica, aggregazione e diffusione delle informazioni sulla mobilità

- Servizio multicanale di infomobilità multimodale di Torino ("Muoversi a Torino")
- Diffusione delle informazioni ai cittadini per la pianificazione dei loro spostamenti
- Diffusione delle informazioni in tempo reale sui servizi di trasporto pubblico
- Informazione su strada
- Informazioni sulle limitazioni alla circolazione e anomalie del traffico
- Informazione sui servizi di trasporto pubblico
- Informazione sulla disponibilità dei posti nei parcheggi
- Informazioni in ingresso ai sottopassi (VMS-S)
- Informazione in occasione dei grandi eventi
- A tali servizi si aggiungono le attività relative a:
 - gestione sistemi e applicativi
 - analisi, studi trasportistici e simulazioni
 - supporto specialistico nella progettazione, realizzazione e eventuale attuazione di nuovi servizi,

e più in generale tutti i servizi che possono qualificarsi come ausiliari al traffico connessi alla mobilità, all'infomobilità nel territorio del Comune di Torino e riconducibili a tale fenomenologia. Si evidenzia come, rispetto all'affidamento in atto, i servizi siano stati ampliati e/o integrati. Nel corso dell'ultimo quinquennio la società ha esteso i servizi forniti alla Città grazie a nuove implementazioni dei sistemi ad essa affidati e alla realizzazione di nuovi apparati e sistemi tecnologici finanziati dalla Città, che hanno permesso una maggiore integrazione del servizio e la realizzazione di nuovi servizi. A titolo di semplificazione si richiama l'allegato 1 della relazione allegata, che riassume il profilo dei servizi gestiti da 5T S.r.l. nel 2016 (anno dell'attuale affidamento in house) e di quelli che nel corso degli anni sono stati implementati. Si evidenzia che in taluni casi è aumentato il numero di apparati gestiti da 5T S.r.l., oppure sono stati affidati alla società, nelle more e nelle previsioni del contratto di servizio esistente, servizi complementari: tra questi la gestione del sistema di controllo delle infrazioni semaforiche, la gestione del sistema di monitoraggio degli stalli di sosta disabili o la gestione dei sistemi integrati di galleria legati ai sottopassi, quali telecamere di videosorveglianza di tipo "intelligente", colonnine SOS, Opacimetri, eccetera.

Tali interventi, in determinati casi tali da abilitare servizi aggiuntivi, in altri casi ad integrazione di servizi esistenti che vengono così potenziati, sono stati realizzati per mezzo di specifici finanziamenti in conto capitale avvenuti nel corso del periodo di vigenza del contratto di servizio in essere.

Nel contratto che si approva con il presente provvedimento, inoltre, a differenza che nel precedente, visto il venir meno di GTT dalla compagine societaria, i costi afferenti al servizio di "Priorità semaforica a tram e bus del servizio TPL" saranno integralmente a carico della Città di Torino.

La tipologia e la natura dei sopra citati servizi comportano la classificabilità degli stessi come servizi pubblici locali di rilevanza economica conformemente alla normativa europea e nazionale. Le ragioni della riconducibilità dei servizi de quibus nella categoria dei Servizi pubblici locali di rilevanza economica sono state esplicitate nella precedente deliberazione del Consiglio Comunale del 24 marzo 2016 (mecc. 2016 00932/064), con cui è stata individuata 5T S.r.l. quale affidataria dei servizi ausiliari al traffico connessi alla mobilità e all'infomobilità nel territorio della Città di Torino, nei termini e secondo gli effetti di cui alla relazione ai sensi dell'articolo 34 comma 20 del Decreto Legge n. 179/2012 convertito in Legge n. 221/2012. Con tale deliberazione e con la citata relazione che ne costituiva l'allegato n. 1, che vengono richiamate, è stata effettuata la dettagliata ricognizione del servizio da parte Città di Torino, ente Titolare del servizio stesso. Tali argomentazioni vengono, in questa sede, richiamate e rafforzate alla luce della normativa nazionale sopravvenuta; normativa con cui, peraltro, i servizi pubblici locali di interesse economico vengono formalmente configurati utilizzando il modello europeo dei "servizi di interesse economico generale" (SIEG). Infatti, il Decreto Legislativo n. 175 del 19 agosto 2016 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" fornisce la definizione di SIEG all'articolo 2 tramite il combinato disposto delle lettere h)

e i), da cui si evince che i servizi di interesse economico generale di ambito locale devono essere intesi come "i servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato che i comuni o le città metropolitane, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle collettività di riferimento così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale".

A tale formale definizione occorre far riferimento anche in considerazione del fatto che non è giunto a conclusione il riordino organico in un Testo Unico dei Servizi Pubblici Locali delle disposizioni vigenti in materia previsto, dall'articolo 19 della Legge 124 del 2015.

A tal proposito, relativamente alla nozione di servizio pubblico, va citato l'articolo 112 del T.U.E.L. rubricato "Servizi pubblici locali", che al comma 1 recita: "Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali".

Al riguardo, va sottolineato che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 325/2010, ha asserito che "la nozione comunitaria di servizi pubblici di interesse economico generale (SIEG), ove limitata all'ambito locale, e quella interna di servizio pubblico locale di rilevanza economica hanno contenuto omologo".

Alla luce di quanto esposto in merito alla ricognizione e alla classificazione dei servizi ausiliari della mobilità sopra descritti, come servizi pubblici locali di rilevanza economica (SSPPL) e quindi come servizi di interesse economico generale (SIEG), occorre verificare la forma di organizzazione e la modalità di gestione degli stessi più idonee per lo sviluppo della comunità di riferimento in base alla normativa applicabile in materia di affidamento.

Stante a tutt'oggi la mancata adozione del citato Testo Unico ricognitivo dei Servizi Pubblici Locali, il quadro normativo di riferimento è dato dalla disciplina e dai principi della giurisprudenza europea e nazionale relativamente alle regole concorrenziali minime per le gare ad evidenza pubblica e alle scelte organizzative e gestionali di competenza dell'ente titolare del servizio. Come noto, sulla materia negli ultimi anni sono intervenute diverse discipline, nella cui successione temporale si sono inserite sia un'abrogazione referendaria (2011) e una pronuncia di illegittimità costituzionale (2012): si tratta della sentenza n. 199 del 2012 con cui la Corte Costituzionale ha azzerato la normativa nazionale allora vigente in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica. Il vuoto normativo che è seguito a tale pronuncia è stato colmato con il riferimento diretto alla normativa e giurisprudenza europea, secondo cui gli enti locali possono procedere ad affidare la gestione dei servizi pubblici locali attraverso:

- a) ricorso al mercato ossia all'evidenza pubblica, con la scelta del soggetto affidatario previa gara, rispettosa del regime comunitario di libera concorrenza;
- b) partenariato pubblico privato (cosiddetto PPP), modello delle società miste che si realizza con la gara a doppio oggetto (riguardante sia la qualità di socio che la gestione del servizio). La società viene costituita per una specifica missione in base a una gara che ha ad oggetto la scelta del socio e l'affidamento della missione medesima;
- c) affidamento in house, che consente l'affidamento diretto, senza previa gara, a un soggetto che solo formalmente, e non sostanzialmente, è diverso dall'ente affidante. Il che è consentito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'U.E. in presenza di tre condizioni: 1) totale partecipazione pubblica; 2) controllo analogo sulla società affidataria a quello che l'ente o gli enti affidanti esercitano sui propri servizi; 3) realizzazione, da parte della società affidataria, della parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti che la controllano.

A seguito della sopracitata sentenza della Corte Costituzionale del 20 luglio 2012, n. 199, il legislatore nazionale è intervenuto in materia di servizi pubblici locali con il Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012 n. 221, dal titolo "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese". Infatti, l'articolo 34 ("Misure urgenti per le attività produttive, le infrastrutture e i trasporti locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i

comuni") comma 20 prevede che "Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste".

Riguardo alla scelta sulla modalità di gestione dei servizi pubblici e sulla esternalizzazione degli stessi, va precisato che la stessa compete esclusivamente alle autorità pubbliche (cosiddetto principio di libera amministrazione). Tale principio è, accanto al principio di tutela della concorrenza, un principio fondamentale del Diritto Europeo. Si tratta della libertà per i soggetti pubblici di organizzare (autorganizzare) come meglio ritengono le prestazioni dei servizi di rispettivo interesse: attraverso l'autoproduzione, la cooperazione e l'esternalizzazione. In tal senso il Libro Verde della Commissione Europea (30 aprile 2004 n. 327 paragrafo 17), relativo ai Partenariati Pubblico Privati ed al diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni, nonché i considerando n. 5 della Direttiva settori ordinari n. 2014/24/UE e i considerando n. 7 della Direttiva n. 2014/25/UE e n. 5 della Direttiva concessioni n. 2014/23/UE, nonché l'articolo 2, paragrafo 1, di quest'ultima direttiva.

Il quadro normativo attualmente vigente in materia di affidamento si arricchisce con il nuovo Codice dei contratti pubblici, approvato con il D.Lgs. n. 50/2016, così come modificato dal Decreto correttivo (D.Lgs. n. 56/2017), con cui sono state recepite le disposizioni contenute nelle Direttive europee 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE e i principi elaborati negli anni dalla giurisprudenza comunitaria, e si completa con il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, approvato con Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, già citato.

In particolare il nuovo Codice, in piena coerenza con i principi desumibili dalla normativa e dalla giurisprudenza europea sopra richiamate, disciplina all'articolo 5 tutti i presupposti necessari per gli affidamenti in house:

- a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;
- c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

Inoltre all'articolo 192 prevede l'istituzione presso l'ANAC dell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti delle proprie società in house, e stabilisce che gli affidamenti ai soggetti in house siano subordinati alla conclusione positiva del procedimento di iscrizione presso il suddetto elenco. L'articolo 192 dispone altresì che, per poter legittimamente affidare un servizio disponibile sul mercato in regime di concorrenza con modalità in house, oltre al conseguimento dell'iscrizione, l'ente titolare deve effettuare preventivamente una valutazione della congruità economica dell'offerta formulata dal soggetto in house, avendo riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto delle motivazioni della valutazione negli atti di affidamento.

Il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, Decreto Legislativo 175/2016, fornisce all'articolo 2 la definizione di società in house nonché quella di controllo analogo e di controllo analogo congiunto, stabilendo all'articolo 4 le finalità perseguibili dalle società partecipate tra cui la produzione di un servizio di interesse generale (comma 2, lettera a); l'articolo 16 stabilisce le condizioni per l'affidamento alle società in house e le caratteristiche che le stesse devono

possedere, richiamando i principi comunitari sopra accennati.

La Città di Torino, in riferimento alla società 5T S.r.l., ha richiesto l'iscrizione al sopra citato elenco istituito presso ANAC con domanda del 26 febbraio 2018 prot. numero 17947; il relativo procedimento è in corso di definizione presso l'Autorità, avendo la Città provveduto a fornire all'Autorità la documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti richiesti dall'articolo 5 del Codice dei contratti pubblici e dagli articoli 4 e 16 del D.Lgs. 175/2016, con particolare riguardo all'esercizio del controllo analogo congiunto.

Come previsto dalla normativa vigente (articolo 192 comma 1 Codice Contratti Pubblici), la domanda di iscrizione consente alle Amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale. Tale responsabilità va intesa nel senso che devono essere sussistenti i requisiti e i presupposti di legge.

Come emerge dalla documentazione inoltrata ad ANAC, sussistono in capo alla società 5T S.r.l. i requisiti prescritti dalla normativa sopra esposta per l'affidamento in house providing del servizio de quo; in particolare:

1. il primo requisito richiesto è la partecipazione pubblica totalitaria, che è integrato nel caso di specie, in quanto i titolari di quote sono tutti enti territoriali e/o locali, e presidiato mediante opportune clausole statutarie da parte di 5T S.r.l.;
2. il secondo requisito richiesto è riferito al cosiddetto controllo analogo, che sussiste quando l'ente sia in grado di esercitare sulla società un controllo analogo a quello che lo stesso ente esercita sui propri "servizi interni": in tal senso, oltre a considerare il contenuto di varie clausole statutarie, bisogna ricordare che la Città di Torino ha pianificato e realizzato un rigoroso sistema di controlli condiviso tra i soci, integrando anche i Patti parasociali, in modo da intervenire puntualmente e congiuntamente, tramite un apposito tavolo di coordinamento, sulle decisioni strategiche della società;
3. il terzo requisito consiste nella prevalenza dell'attività con l'ente affidante, ovvero nella prevalenza delle prestazioni destinate alla collettività di riferimento, e comunque nello svolgimento delle stesse in via principale nell'interesse della stessa e, conseguentemente, con limitazione degli altri servizi ad attività di carattere marginale e sussidiario, secondo quanto declinato altresì negli articoli 4 e 16 del D.Lgs. 175/2016. In relazione a tale requisito, si rileva che 5T S.r.l. realizza, in riferimento ai servizi dei soci pubblici, un volume d'affari pari all'87% del totale.

Per quanto sinora esposto, il modello di gestione in house dei servizi sopra descritti si presenta come il più efficiente, economico ed adatto alle esigenze e caratteristiche del territorio torinese, e garantisce meglio la facoltà in capo all'ente affidante di stabilire obblighi di servizio pubblico atti a salvaguardare le condizioni minime di lavoro, i diritti degli utenti, la tutela dell'ambiente e in via più generale la qualità del servizio agli utenti. Sussistono in capo alla società 5T S.r.l. i requisiti per l'affidamento del servizio secondo la vigente normativa. Tale affidamento, per le condizioni contenute nello schema di contratto di servizio allegato alla presente deliberazione, si presenta economicamente congruo.

La relazione allegata alla presente deliberazione (allegato 1) illustra in forma articolata le motivazioni della forma gestionale e di affidamento, i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico, la sussistenza dei requisiti in capo alla società 5T S.r.l. per ricevere e svolgere il servizio, la valutazione di congruità economica dell'affidamento, le motivazioni del mancato ricorso al mercato e i benefici per la collettività; tale relazione è redatta in base al combinato disposto dei sopra citati articoli: 34, comma 20, del Decreto Legge n. 179/2012 convertito in Legge 221/2012, e 192 comma 2 del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016), così come modificato dal decreto correttivo (D.Lgs. n. 56/2017).

I principali contenuti della relazione che si considera parte integrante della presente deliberazione vengono sinteticamente richiamati nelle note seguenti:

- valutazione relativa alla idoneità del modello in house:

ai fini dello svolgimento dei servizi ausiliari al traffico connessi alla mobilità e all'infomobilità,

della gestione dei sistemi esistenti e dei possibili futuri sviluppi permane la praticabilità di una regia unitaria rappresentata in questo momento dal soggetto 5T S.r.l. che agisce quasi in vece di direzione tecnica dell'Amministrazione Comunale, contando su un background tecnico costruito nella sua storia decennale. L'affidamento in regime di in house providing alla società 5T S.r.l. consente, pertanto, la conservazione e lo sviluppo di un patrimonio di competenze generatosi in ragione del costante investimento degli Enti pubblici a favore delle collettività rappresentate e, fra l'altro, la possibilità di realizzare economie di scala acquisite dal soggetto unico. Il coordinamento unitario da parte della Civica Amministrazione dei servizi integrati esercitati dal soggetto in house comporta la costituzione di un'unità operativa di elevato livello tecnico e consente di mantenere e implementare il livello di know how raggiunto dall'attuale società 5T S.r.l., proseguendo così nella volontà iniziale dell'Amministrazione risalente agli anni '90 di costituire 5T quale unico soggetto gestore; nella relazione allegata sono esaminati gli scenari che si prospetterebbero in relazione alle ipotesi alternative all'affidamento in house, ovvero ai seguenti:

1) internalizzazione del servizio;

2) affidamento del servizio mediante procedura ad evidenza pubblica;

- classificazione della gestione integrata dei servizi sopra indicati, ausiliari al traffico connessi alla mobilità e all'infomobilità del territorio della Città, come servizio pubblico locale per garantire la massima integrazione, funzionalità ed economicità;

- esplicitazione dei requisiti in capo a 5T S.r.l. dell'in house providing in conformità al D.Lgs. n. 50/2016, così come modificato dal decreto correttivo (D.Lgs. n. 56/2017) e al Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 ed esplicitazione delle motivazioni per cui 5T S.r.l. è individuata quale soggetto affidatario del servizio de quo anche in considerazione della sinergia rispetto agli altri operatori in house della Città di Torino relativamente ai servizi ausiliari al trasporto pubblico locale e alla gestione delle informazioni sui parcheggi;

- congruità economica dell'affidamento e fissazione della durata dell'affidamento in house in 5 anni. Si dà atto che, ad esclusione di quanto attiene al personale ed al software autoprodotta dalla società (con proprie figure professionali), le forniture sono reperite da 5T S.r.l. sul portale Consip e sul portale Mepa, e più in generale sul mercato attraverso procedure aperte o ristrette ai sensi della normativa vigente per le società pubbliche. Quindi tale componente di costo è da considerarsi congrua. Relativamente al costo orario delle singole figure professionali, l'analisi ha evidenziato una sostanziale congruità con il costo relativo a figure similari presenti sul mercato; l'approfondimento rispetto alle ore lavoro per figura professionale ed unità di prodotto (effort) consente di ritenere congrua tale componente. Sulla base di queste considerazioni, è possibile quindi definire congrua la definizione del costo espressa da 5T S.r.l. come meglio espresso nell'allegata relazione di congruità.

Pertanto, in vista della scadenza dell'attuale affidamento prevista per il 31 marzo 2021, si ritiene di dover procedere, alla luce delle motivazioni sopra indicate, ad individuare in 5T S.r.l., società in house del Comune di Torino, il soggetto affidatario diretto della gestione integrata dei servizi connessi alla mobilità, all'infomobilità e ausiliari al traffico del territorio della Città per la durata di 5 anni a far data dalla stipulazione del contratto di servizio in argomento, posto che permane la competenza, in materia di affidamento dei predetti servizi, in capo all'Amministrazione Comunale per il territorio di riferimento, visto che gli stessi non ricadono nelle fattispecie dei servizi a rete di cui all'articolo 3 bis, comma 1 bis, del Decreto Legge 138/2011, né nelle ipotesi di cui 1 all'articolo comma 44 della Legge 56/2014 relativamente agli ambiti e bacini ottimali.

Si prende atto del parere favorevole sul presente provvedimento, ed in particolare sui profili tecnici dello schema di contratto di servizio (allegato 2) e sull'analisi di congruità sviluppata nella relazione allegata (allegato 1), trasmesso dalla Direzione della Divisione Infrastrutture e Mobilità e conservato agli atti dell'Area Partecipazioni Comunali con protocollo n. 2244 / 6.80.1 del 18 dicembre 2020.

Alla luce di quanto sopra illustrato, con il presente provvedimento si approvano, a formarne parte

integrante e sostanziale:

- la relazione prevista dal combinato disposto dell'articolo 34, comma 20, del Decreto Legge n. 179/2012 convertito in Legge 221/2012 e dell'articolo 192 comma 2 del Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016), così come modificato dal decreto correttivo (D.Lgs. n. 56/2017) (allegato 1), relazione che sarà pubblicata sul sito internet della Città per 30 giorni consecutivi e inviata all'Osservatorio dei Servizi Pubblici Locali istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico;

- lo schema di contratto di servizio (allegato 2).

Si dà atto che, in riferimento alla presente proposta di deliberazione, non sussiste l'obbligo di acquisire il parere obbligatorio formale dei Consigli di Circoscrizione ai sensi degli articoli 43 e 44 del vigente Regolamento del Decentramento (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 17 dicembre 2015 - mecc 2015 02280/094, esecutiva dal 1 gennaio 2016) e dell'articolo 63 dello Statuto Comunale, in quanto nel caso di specie non si verificano variazioni della modalità e dei criteri di gestione del servizio oggetto della deliberazione medesima.

Si dà atto che, stante l'inoperatività della Agenzia per i Servizi Pubblici Locali per la vacatio dell'organo competente, non può essere chiesto il parere di cui all'articolo 81 dello Statuto e all'articolo 80 del Regolamento del Consiglio Comunale della Città.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Per le motivazioni espresse nella parte narrativa, che qui integralmente si richiamano,

1) di autorizzare l'individuazione della società 5T S.r.l., società in house partecipata dal Comune di Torino con sede in Torino, via Bertola n. 34, codice fiscale 06360270018, per le motivazioni espresse in narrativa e nella relazione di cui al successivo punto 2 (allegato 1), per l'erogazione dei servizi ausiliari al traffico connessi alla mobilità e all'infomobilità nel territorio della Città di Torino, per la durata di 5 anni a far data dalla stipulazione del contratto di servizio di cui al successivo punto 3);

2) di approvare la relazione redatta ai sensi dell'articolo 34, comma 20, del Decreto Legge n. 179/2012, convertito in Legge n. 221/2012, e ai sensi dell'articolo 192, comma 2, del Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016), così come modificato dal decreto correttivo (D.Lgs. n. 56/2017) (allegato 1), la "Relazione per l'affidamento del servizio pubblico locale di gestione integrata dei servizi ausiliari al traffico connessi alla mobilità e all'infomobilità nel territorio della Città di Torino", dando atto che la stessa costituisce parte integrante della presente deliberazione, che sarà oggetto di pubblicazione per 30 giorni sul sito della Città e sarà inviata all'Osservatorio dei Servizi Pubblici Locali, istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico;

3) di approvare lo schema di contratto di servizio (allegato 2) ed i relativi allegati, dando atto che il corrispettivo annuo per l'affidamento dei servizi dettagliatamente illustrati nello stesso è pari ad Euro 2.795.000,00, IVA esclusa;

4) di dare atto che in ragione delle implementazioni dei servizi e di ulteriori categorie di servizi che

potranno essere oggetto di affidamento ai sensi della normativa vigente il corrispettivo potrà subire variazioni, anche in aumento;

5) di demandare a successiva determinazione dirigenziale il perfezionamento dell'affidamento autorizzando il competente Dirigente ad apportare allo schema di contratto di servizio (allegato 2) eventuali modificazioni al testo non sostanziali; di demandare altresì l'impegno di spesa a carico del Servizio competente derivante dall'esecuzione della presente deliberazione;

6) di dare atto inoltre che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico, come risulta dal documento allegato (allegato 3), in ossequio a quanto disposto dall'allegato 2 alla circolare dell'Assessore al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio prot. n. 16298 del 19 dicembre 2012;

7) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

LA SINDACA
F.to Appendino

L'ASSESSORA ALLA VIABILITÀ TRASPORTI E INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ
SOSTENIBILE E POLITICHE PER L'AREA METROPOLITANA
F.to Lapietra

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE DI AREA
PARTECIPAZIONI COMUNALI
F.to Camera

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

per IL DIRETTORE FINANZIARIO
La Dirigente Delegata
F.to Gaidano

Il Presidente pone in votazione il provvedimento comprensivo degli emendamenti approvati nella presente seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale:

Carretto Damiano, Curatella Cataldo, Lo Russo Stefano, Lubatti Claudio, Paoli Maura, Pollicino Marina, Ricca Fabrizio, Scanderebech Federica

PRESENTI 31
VOTANTI 31

FAVOREVOLI 31:

Albano Daniela, Amore Monica, la Sindaca Appendino Chiara, Artesio Eleonora, Azzarà Barbara, Buccolo Giovanna, Carlevaris Cinzia, Carretta Domenico, Chessa Marco, la Vicepresidente Ferrero Viviana, Foglietta Chiara, Fornari Antonio, Giacosa Chiara, Giovara Massimo, Grippo Maria Grazia, Imbesi Serena, il Vicepresidente Vicario Lavolta Enzo, Magliano Silvio, Malanca Roberto, Mensio Federico, Napolitano Vincenzo, Parlacino Francesca, Patriarca Lorenza, Petrarulo Raffaele, Russi Andrea, Sganga Valentina, il Presidente Sicari Francesco, Tevere Carlotta, Tisi Elide, Tresso Francesco, Versaci Fabio

Il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato.

Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.

Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale:

Carretto Damiano, Curatella Cataldo, Lo Russo Stefano, Lubatti Claudio, Paoli Maura, Pollicino Marina, Ricca Fabrizio, Scanderebech Federica

PRESENTI 31
VOTANTI 31

FAVOREVOLI 31:

Albano Daniela, Amore Monica, la Sindaca Appendino Chiara, Artesio Eleonora, Azzarà Barbara, Buccolo Giovanna, Carlevaris Cinzia, Carretta Domenico, Chessa Marco, la Vicepresidente Ferrero Viviana, Foglietta Chiara, Fornari Antonio, Giacosa Chiara, Giovara Massimo, Grippo Maria Grazia, Imbesi Serena, il Vicepresidente Vicario Lavolta Enzo, Magliano Silvio, Malanca Roberto, Mensio Federico, Napolitano Vincenzo, Parlacino Francesca, Patriarca Lorenza, Petrarulo Raffaele, Russi Andrea, Sganga Valentina, il Presidente Sicari Francesco, Tevere Carlotta, Tisi Elide, Tresso Francesco, Versaci Fabio

Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.

Sono allegati al presente provvedimento:

allegato 1 - allegato 2 [Testo coordinato con gli emendamenti approvati, ai sensi articolo 44 comma 2 del Regolamento Consiglio Comunale] - allegato 3.

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
Francesco Sicari

IL VICESEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente
Giuseppe Ferrari

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DEL-101-2021-All_1-202002920_1.pdf
2. DEL-101-2021-All_2-202002920_2_tc.pdf
3. DEL-101-2021-All_3-202002920_3.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento